

N. 1423

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARUSO Luigi

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1996

Integrazioni alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 5 novembre 1971, n. 1086, «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ad a struttura metallica», all'articolo 2 definisce la figura professionali che hanno competenza nella progettazione e nella direzione dei lavori a cui le norme si riferiscono.

Fra le figure professionali che hanno specifica competenza, unitamente all'ingegnere, all'architetto ed al geometra, c'è il perito industriale edile, iscritto all'albo professionale, che le svolge nei limiti delle proprie conoscenze.

Manca, viceversa, lo specifico riconoscimento legislativo per la figura del perito industriale dell'area meccanica in relazione al settore delle strutture metalliche che sono la materia della loro specifica competenza di formazione e di abilitazione professionale.

Analogamente la legge 2 febbraio 1974, n. 64, all'articolo 17, prevede che solo le medesime figure professionali possono fir-

mare il progetto dei lavori, nonchè possano assumere le responsabilità inerenti alla presentazione ed all'esame dei progetti in zone sismiche.

La presente iniziativa ha la finalità di rettificare un mero errore commesso all'epoca e dovuto alla semplificazione di ritenere i lavori esclusivamente quali opere edili.

L'articolo 1, infatti, prevede che anche ai periti industriali dell'area meccanica sia consentita la progettazione delle sole opere a struttura metallica e ciò, esclusivamente, nei limiti delle proprie competenze.

Analogamente l'articolo 2 prevede che, nelle zone sismiche, il progetto delle sole opere a struttura metallica possa essere firmato, nei limiti delle proprie competenze, da un perito industriale dell'area meccanica.

Si tratta di una iniziativa che tende a rendere giustizia a professionisti che la scuola ha formato in modo specifico per tale settore di attività.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Sono consentite inoltre ai periti industriali dell'area meccanica la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori delle sole opere a struttura esclusivamente metallica, nei limiti delle proprie competenze».

Art. 2.

1. All'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Per le sole opere a struttura esclusivamente metallica il progetto può essere firmato, nei limiti delle proprie competenze, anche da un perito industriale dell'area meccanica».

